



# S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA  
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



## SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240  
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483  
sito: [www.snalsvicenza.it](http://www.snalsvicenza.it) - e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 447  
22 ottobre 2019

e, p.c. **Alla RSU**  
**All'Albo sindacale**  
**Ai Dirigenti Scolastici**  
**Ai DSGA**

### I permessi ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992 Ricovero a tempo pieno

<p><i>Assenza di ricovero a tempo pieno della persona da assistere</i></p> <p><i>Cassazione Civile, Sezione Lavoro – sentenza n. 21416 del 14/8/2019</i></p> <p><i>In ARAN, documenti di interesse, Corte di Cassazione 23.09.2019</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Corte di Cassazione ha chiarito il significato del comma 3, dell'art. 33 L. 104 che così stabilisce <i>“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ... ha diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito”</i>.</li> <li>• Dicono i giudici: <i>“la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all’assistenza da parte dell’handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare.</i></li> <li>• Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari...</li> <li>• Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dei permessi ... che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia....</li> <li>• <i>Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo, perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.”</i></li> <li>• <u>Il termine “ricovero” di cui all'art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.</u></li> </ul>
<p><b>Le sedi Snals</b></p>	<p><b>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00</b></li> </ul> <p><b>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00</b></li> </ul>

a cura di E. Costa  
veneto.vi@snals.it